Data di pubblicazione: *18/11/2019*
Nome allegato: *ALL. B_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.pdf*
CIG: *nessun CIG*
Nome procedura: *Indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d'interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e da aggiudicarsi con il criterio del maggior rialzo percentuale sul canone concessorio indicato a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, e dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto "Affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del d. lgs. 50/2016, del servizio di gestione del bar interno presso la sede INPS di Via Zurlo, 11, in Campobasso, per un periodo di mesi 48 (quarantotto), conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25 luglio 2011".*

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Molise

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento in concessione del servizio di gestione del bar interno presso la sede INPS di Via G. Zurlo a Campobasso, per la durata di 48 mesi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 25 luglio 2011

CIG …

Indice

PARTE I - NORME GENERALI 3

ART. 1 – OGGETTO 3
ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
ART. 3 – DURATA 3
ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE 3
ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 4
ART. 6 – ALLESTIMENTO INIZIALE E AVVIO DELL'ESECUZIONE 4
ART. 7 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSI 5
ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ 6
ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7
ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ 7
ART. 11 – UTENTI 7
ART. 12 – DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA 7
ART. 13 – LAVORO E SICUREZZA 7
ART. 14 – VERIFICHE DELLA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 8
ART. 15 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 8
ART. 16 – PENALI 9
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE 10
ART. 18 – RECESSO 10
ART. 19 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 11
ART. 20 – ACCESSO AI LOCALI 11
ART. 21 – RICONSEGNA DEI LOCALI 11
ART. 22 – GARANZIA E ASSICURAZIONE 12
ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 14

ART. 24 – CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 14
ART. 25 – GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 15
ART. 26 – CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI PRODOTTI 15
ART. 27 – CARATTERISTICHE AMBIENTALI 15
ART. 28 – SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE E SALUTE 16
ART. 29 – CORRISPETTIVI 16
ART. 30 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 16

PARTE III – NORME FINALI 18

ART. 31 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE 18
ART. 32 – REFERENTE DEL CONCESSIONARIO 18
ART. 33 – COMUNICAZIONI 18
ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI 18
ART. 35 – SPESE 20
ART. 36 – CONTROVERSIE 20

PARTE I - NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del bar all'interno della sede INPS di Via Zurlo, n. 11, in Campobasso, ad esclusivo beneficio dei dipendenti della sede, pari a circa 130 unità, nonché degli eventuali soggetti esterni presenti per motivi connessi con le attività istituzionali.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà espletato presso i locali ubicati al piano S1 dell'immobile, di proprietà dell'INPS, sito in Campobasso, alla via G. Zurlo, n. 11, pari a mq 47,30 (superficie utile netta), come individuati nella planimetria allegata (All. n. 1). Il gestore avrà, altresì, l'utilizzo, in forma esclusiva, dei servizi igienici posti al piano T del medesimo immobile, parimenti riportati nella planimetria allegata (All. n. 2).

L'INPS resta proprietario e mantiene il possesso e la detenzione delle porzioni di immobile predette. Il concessionario acquisisce la possibilità di utilizzarle, dietro pagamento dei corrispettivi previsti, ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della concessione ed alle condizioni pattuite.

ART. 3 – DURATA

La concessione avrà una durata di mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al successivo art. 6 inerente l'avvio di esecuzione del servizio. Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario. In tal caso, il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la Stazione appaltante. In tale ultima ipotesi, la Stazione Appaltante è tenuta a dare tempestiva comunicazione al concessionario.

Qualora il concessionario dovesse cessare il contratto o abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta senza giusta causa, l'INPS tratterrà il deposito cauzionale previsto all'art. 22, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 4 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della concessione, individuato sulla base dei criteri previsti dall'art 167, comma 4, del D.lgs. 50/2016, è di € 53.629,13 per anno, pari ad € 214.516,51 complessivi, calcolato sulla base dei flussi di corrispettivi per il servizio in concessione. In particolare è stato moltiplicato il valore dell'utenza media giornaliera stimata in n. 79 unità, per il valore dello scontrino medio, stimato in € 2,70, per il numero di giorni lavorativi nell'anno solare pari a n. 252.

Le risutanze della stima effettuata sono contenute nel Piano economico-finanziario, annesso al presente Capitolato quale Appendice A, la cui sostenibilità si intende accettata dal concessionario con la presentazione dell'offerta. Tale stima ha carattere indicativo, non vincola in alcun modo l'INPS e non costituisce garanzia di introiti per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio.

ART. 5 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il concessionario si obbliga a sottoscrivere apposito contratto di concessione. All'atto della sottoscrizione, l'INPS procederà alla formale consegna dei locali per l'allestimento iniziale, nello stato in cui si trovano, costituendo il concessionario custode delle porzioni di immobile a lui assegnate per la gestione del servizio.

ART. 6 – ALLESTIMENTO INIZIALE E AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il gestore assume l'obbligo di predisporre, a propria cura e spese, l'allestimento iniziale dei locali, affinchè siano pienamente funzionali all'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato, negli allegati e negli ulteriori atti contrattuali. In nessun caso possono essere apportate modifiche alle planimetrie. Devono essere previamente accettate per iscritto dall'Istituto eventuali modifiche agli impianti.

L'allestimento iniziale deve essere completato entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di concessione, salvo motivata richiesta di proroga del predetto termine da inoltrarsi per iscritto. La richiesta di proroga, per essere operativa, deve essere espressamente accettata con le stesse modalità da parte della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto del predetto termine o delle previste modalità di proroga comporteranno l'applicazione di penali, come previsto all'art. 16 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Nell'ambito dell'allestimento iniziale, il concessionario dovrà, in particolare:

- effettuare ogni opera ritenuta necessaria a rendere il locale idoneo e funzionale all'attività da espletare;
- installare arredi ed apparecchiature, in regola con le vigenti normative di legge, necessari allo svolgimento del servizio;
- predisporre tutti gli allacci elettrici e collegamenti idraulici delle apparecchiature;
- effettuare ogni altra attività propedeutica che consenta di dare avvio al servizio.

Al termine dei predetti lavori, verrà redatto apposito verbale tra il gestore e l'INPS, volto ad accertare che le attività di allestimento effettuate siano conformi a quanto previsto e che il servizio può iniziare. In particolare verrà dato atto della corretta installazione delle apparecchiature necessarie all'espletamento del servizio, con contestuale consegna della documentazione relativa (quali dichiarazioni di conformità, manuali, etc.). Il concessionario

deve predisporre un luogo idoneo a custodire tutta la documentazione relativa alle attrezzature in uso (quali dichiarazione di conformità, manuali, etc.) che possa essere accessibile in qualsiasi momento ai rappresentanti dell'Istituto.

ART. 7 – PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSI

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione, si impegna a versare un canone annuo all'Amministrazione procedente, pari ad € 1.280,00, oltre I.V.A. al 22%, al netto della percentuale di rialzo offerta in sede di gara.

Il canone dovrà essere versato, a fronte dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'INPS, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Direzione regionale Molise presso Unicredit s.p.a. IBAN IT26T0200803813000400334479, secondo le seguenti modalità:

- per la prima annualità, il canone dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto di concessione, in proporzione rispetto alle mensilità rimanenti per l'anno in corso;

- per le successive annualità, entro il mese di febbraio.

I locali dove verrà gestito il servizio sono di proprietà dell'INPS, il quale resta intestatario di tutte le utenze. Il concessionario dovrà, pertanto, rimborsare un importo fisso annuo quale indennizzo forfettario per le spese di fornitura idrica, energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento, tassa sui rifiuti e servizio di manutenzione ordinaria sugli impianti di proprietà dell'INPS, pari ad € 2.200,00, oltre I.V.A. al 22%. Tale somma deve essere rimborsata in due rate di € 1.100,00, oltre I.V.A. al 22%, da versare entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre, per ciascun anno di concessione. Per la prima annualità il rimborso forfettario sarà parametrato in base alla data di stipula del contratto

Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal presente articolo comporta l'applicazione di una penale in capo all'affidatario, come previsto al successivo art. 16, oltre alla facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto, con conseguente diritto al risarcimento del danno e corresponsione, sulle somme dovute, degli interessi legali, senza necessità di costituzione in mora.

La controprestazione per il concessionario sarà unicamente quella di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in oggetto.

I costi per il materiale di consumo necessario all'erogazione dei prodotti ed al *take away* si intendono inclusi nel prezzo dei prodotti medesimi e non possono essere richiesti pagamenti a parte per gli stessi.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Sono posti a carico del gestore i seguenti obblighi:

- corrispondere il canone di concessione ed il rimborso forfettario nei termini previsti;

- pagare imposte, tasse, licenze, assicurazioni, autorizzazioni, contributi, multe, contravvenzioni e ogni altro onere inerente l'attività, incluso ogni emolumento da corrispondere al personale alle proprie dipendenze, ai fornitori e collaboratori a qualunque titolo;

- curare l'allestimento iniziale dei locali secondo quanto previsto al precedente art. 6;

- gestire l'erogazione di alimenti e bevande, secondo quanto pattuito, inlcuso tutto il necessario per il consumo ed il *take away* dei prodotti (materiale di consumo monouso, etc.), con personale qualificato, regolarmente assunto, nonché con attrezzatura idonea;

- provvedere alla pulizia dei locali interessati, degli arredi e delle attrezzature per tutta la durata della concessione, incluso il corretto smaltimento di tutti i rifiuti prodotti per effetto dell'attività di gestione e gli eventuali interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali in concessione;

- pagare imposte e tasse inerenti la stipula del contratto di concessione;

- mantenere gli arredi e le apparecchiature necessari allo svolgimento del servizio in perfetto stato di manutenzione ed in regola con le vigenti normative di legge, anche sopravvenute, ripristinandone la funzionalità in caso di guasto in tempi ragionevolmente brevi e, comunque, non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi;

- osservare tutte le normative in materia di sicurezza, di salute e igiene, di somministrazione di alimenti/bevande e di trattamento dei rifiuti vigenti e/o che dovessero sopraggiungere nel corso della durata contrattuale, sopportando tutti gli eventuali maggiori oneri derivanti da eventuali modifiche normative;

- manlevare e tenere indenne l'INPS dai danni che dovessero procurarsi alla struttura, agli impianti ed ai soggetti per effetto della gestione dell'attività in concessione e/o della mancata osservanza delle norme e prescrizioni che regolamentano il servizio;

- eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, assumendo in proprio ogni costo e responsabilità derivante dalla gestione dell'attività.

La concessione non può comportare assunzione di alcun tipo di onere o responsabilità in capo all'INPS, anche con riguardo ad eventuali furti che dovessero verificarsi all'interno dei locali adibiti all'erogazione del servizio, ad atti vandalici o scasso, a danni verificatisi all'interno dei locali, ai prodotti e agli utenti, o a qualsiasi altra evenienza attinente alle gestione dell'attività.

All'Istituto compete la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sua proprietà.

La Stazione appaltante assolverà agli obblighi in materia di normativa antincendio anche per i locali oggetto della concessione. Resta in capo al concessionario l'onere del rispetto delle prescrizioni normative in materia di antincendio.

ART. 9 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, dati, notizie e informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento della concessione nonché fatti, stati e condizioni di cui è venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. L'inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 17, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Istituto.

ART. 10 – INCOMPATIBILITÀ

Il concessionario dovrà dichiarare che non sussistono motivi di incompatibilità per lo svolgimento del servizio.

ART. 11 – UTENTI

Il servizio viene gestito a favore dei dipendenti INPS nonché a favore di soggetti esterni presenti presso la sede per motivi connessi all'attività istituzionale (medici esterni, personale delle ditte esterne, dipendenti di altre sedi in missione, etc.).

E' vietato l'esercizio dell'attività a favore di pubblico esterno, che non potrà accedere ai locali oggetto della concessione.

L'utilizzo del servizio oggetto di concessione resta comunque facoltativo per gli utenti indicati nonché resta facoltà dell'Istituto collocare contemporaneamente distributori automatici di beni di conforto, senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa in merito.

ART. 12 – DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

Prima dell'inizio dei servizi, dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

ART. 13 – LAVORO E SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con regolare contratto di lavoro, ad applicare i C.C.N.L. di categoria e a garantire condizioni normative e retributive non inferiori a quelle ivi previste.

Il concessionario, inoltre, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio dei servizi oggetto della concessione, dovrà attenersi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Il concessionario è direttamente responsabile per infortuni o danni al personale preposto, agli eventuali fornitori, agli utenti e a terzi in genere che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio, per fatto

proprio o dei propri collaboratori, anche se non adeguatamente comunicati alla Stazione appaltante ai sensi del successivo art. 30, e si impegna a mantenere indenne quest'ultima da ogni pretesa in merito.

Nell'espletamento delle attività oggetto della concessione, l'operatore economico deve ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri collaboratori, come previsto dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali, assumendo tutti gli oneri relativi.

Prima dell'avvio dell'esecuzione, il concessionario deve consegnare un apposito documento recante gli eventuali rischi specifici connessi all'esecuzione contrattuale nonché trasmettere la documentazione relativa all'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltre a copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

L'INPS consegnerà una copia del piano di emergenza ed evacuazione.

ART. 14 – VERIFICHE DELLA REGOLARITÀ DEL SERVIZIO

Nel corso dell'esecuzione della concessione, l'Amministrazione potrà verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Le verifiche dovranno avvenire in presenza del Referente per la concessione, o di suo delegato, previo avviso da inoltrarsi per iscritto da 2 a 4 ore prima dell'inizio. L'Amministrazione procederà comunque al controllo anche in assenza del predetto Referente. Gli accessi volti al controllo possono avvenire in qualsiasi giorno ed orario ed il concessionario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di verifica.

L'Amministrazione si riserva di raccogliere il gradimento degli utenti in merito all'esecuzione contrattuale, al fine di formulare raccomandazioni al gestore.

Gli esiti dei controlli potranno comportare l'applicazione di penali per inosservanza delle obbligazioni contrattuali e l'adozione di ogni azione successiva in relazione alle specifiche risultanze.

ART. 15 – DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO, DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

Il concessionario non può adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione per scopi diversi da quelli previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.

È fatto divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, il contratto ovvero affidare in subconcessione ad altri, in tutto o in parte, il servizio, data la specificità dell'attività oggetto di concessione, fatti salvi i casi di modifiche soggettive dell'operatore economico.

Il mancato rispetto di tale previsione comporterà la nullità della cessione, che non avrà alcun effetto per l'Istituto, nonché la facoltà di risoluzione del contratto con incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

ART. 16 – PENALI

In caso di inadempimento parziale e/o di ritardo nell'adempimento del servizio in concessione, di violazione delle pattuizioni negoziali nonché degli obblighi e degli impegni assunti, qualunque ne sia la causa e la tipologia, fatto salvo il ricorso alla risoluzione di diritto del contratto nei casi previsti dal successivo art. 17, si procederà all'applicazione di una penale da € 50,00 ad € 200,00 per ogni violazione contestata, in relazione all'importanza ed alla gravità dell'infrazione, riguardante, in particolare, a titolo esemplificativo, i seguenti aspetti:

- qualità del servizio, degli alimenti e dello stato di conservazione delle merci;
- rispetto degli orari prefissati per l'apertura, la chiusura e l'erogazione dei prodotti;
- irregolarità nello svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- pulizia dei locali e delle attrezzature;
- mancata segnalazione di ingredienti, di sostanze e/o di prodotti che provocano intolleranze e/o allergie;
- mancata esposizione di prezzi o applicazione di prezzi maggiorati rispetto a quanto pattuito;
- corretta manutenzione degli arredi, delle attrezzature, etc.;
- ritardo nella corresponssione del canone di concessione e del rimborso forfettario;
- ritardo nel completamento delle attività di allestimento iniziale, previste dall'art. 6;
- ritardo nel reintegro della cauzione definitiva di cui all'art. 22;
- scarso decoro o correttezza nei confronti dell'utenza.

L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della concessione, pena la facoltà di procedere alla revoca della stessa ed alla risoluzione del contratto.

Ogni inadempienza sarà contestata per iscritto al concessionario, il quale avrà la possibilità di presentare le proprie osservazione e/o controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della contestazione. Decorso tale termine, ove non siano presentate giustificazioni ovvero queste non siano ritenute idonee, l'INPS applicherà le penali previste o, comunque, adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al concessionario.

L'applicazione delle penali non eslcude l'addebito di ulteriori responsabilità in capo al concessionario per inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il contratto si risolve immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- accertamento del venir meno dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- perdita dei requisiti speciali per l'esercizio dell'attività oggetto del servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- violazione delle norme in tema di igiene e sicurezza;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità reiterate riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione totale o praziale del servizio senza giustificato motivo;
- subappalto o cessione, anche parziale, del contratto;
- applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo complessivo della concessione;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini previsti dal successivo art. 22, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- inadempimenti e/o irregolarità che facciamo venir meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

La risoluzione del contratto comportà il diritto dell'INPS di incamerare la cauzione definitiva e di procedere alla esecuzione in danno del concessionario, fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. L'esecuzione in danno non esclude la ulteriore responsabilità in cui il concessionario possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 – RECESSO

L'INPS si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del codice civile, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicarsi per iscritto al concessionario.

Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e

rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria quali compensi, indennizzi, rimborsi, etc.

ART. 19 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora ci sia la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi oggetto della concessione o nelle immediate vicinanze degli stessi ovvero qualora sorgano ulteriori effettive esigenze, l'INPS potrà sospendere parzialmente o totalmente il servizio oggetto della concessione, dandone tempestiva comunicazione scritta al concessionario. In caso di sospensione del servizio il canone sarà decurtato proporzionalmente e non si darà luogo a responsabilità alcuna in capo alla Stazione appaltante per i mancati introiti.

Il servizio potrà, inoltre, subire interruzioni per cause di forza maggiore. In tal caso non si darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Nel caso in cui il concessionario si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell'impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare all'Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'evento, comunicazione scritta, affinchè questa possa adottare le opportune misure. Ove le interruzioni del servizio derivino da motivi diversi da quanto su indicato, l'INPS si riserva il diritto di procedere nei confronti del concessionario.

ART. 20 – ACCESSO AI LOCALI

Il concessionario avrà libero accesso agli spazi oggetto della concessione negli orari e con le modalità previamente concordate con l'Amministrazione, anche con riferimento ai propri fornitori ed ai terzi in genere che devono accedere ai locali per motivi attinenti all'espletamento del servizio.

L'Amministrazione mantiene il libero accesso ai locali, conservando le chiavi direttamente o tramite proprio Istituto di vigilanza, per l'espletamento di attività di manutenzione, di controllo, di gestione delle emergenze, etc.,

ART. 21 – RICONSEGNA DEI LOCALI

Alla scadenza contrattuale, il concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature ed arredi e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del contratto, entro 30 (trenta) giorni lavorativi, pena l'incameramento della cauzione.

A tal proprosito verrano redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra l'Amministrazione ed il concessionario.

Eventuali danni riscontrati ai locali, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno appositamente quantificati e le spese per il ripristino saranno addebbitate interamente al concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della cauzione, fatto sempre salvo il diritto dell'INPS al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Parimenti, in caso di

ritardo nella restituzione dei locali, l'INPS avrà diritto all'incameramente, totale o parziale, della cauzione.

La garanzia sarà svincolata dopo la redazione del verbale di riconsegna e compiuti tutti gli adempimenti connessi con la cessazione del servizio.

Il concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo a ricevere alcun indennizzo, rimborso o somma di denaro a qualunque titolo.

ART. 22 – GARANZIA E ASSICURAZIONE

Il concessionario, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, deve costituire, ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2006, una garanzia definitiva, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

Detto deposito cauzionale può essere prestato mediante:

a) polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati;

b) fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'art. 161 del D.Lgs. n. 58/98;

c) contanti versati con bonifico bancario sul seguente conto corrente: IT26T0200803813000400334479 intestato a INPS Direzione regionale Molise con causale "*costituzione garanzia definitiva per la concessione del servizio di gestione del bar interno presso la sede INPS di Via Zurlo 11 - Campobasso*".

Nel caso in cui la garanzia sia costituita nelle forme di cui alle precedenti lettere a) e b), la medesima deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. La polizza fideiussoria o la fideiussione deve prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;

- la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'INPS;

- una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali;

- che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere, è esclusivamente quello di Campobasso.

Qualora la garanzia venga presentata in contanti, la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Appaltatore contenente l'indicazione che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'INPS, è esclusivamente quello di Campobasso.

La garanzia cessa di avere effetto solo all'atto della redazione del verbale di riconsegna e definiti tutti gli adempimenti previsti dagli atti contrattuali.

L'INPS può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, il contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto all'art. 17.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'impossibilità di perfezionare il contratto di concessione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Il concessionario, inoltre, deve stipulare con primaria compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa di Resposnabilità Civile verso Terzi a copertura dei rischi derivanti dall'attività oggetto del contratto, che dovrà consegnare alla Stazione appaltante.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, dando comunicazione alla Stazione appaltante, entro 7 (sette giorni) dalla sottoscrizione del contratto, del conto corrente dedicato alla presente concessione nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sul medesimo.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti nella summenzionata legge e si impegna a dare immediata comunicazione all'INPS di eventuali variazioni.

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 24 – CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in concessione riguarda, nello specifico, le seguenti attività:

- erogazione con continuità di prodotti di caffetteria, bibite, prodotti da forno, etc. negli orari di apertura del bar indicati all'art. 25;

- erogazione di un primo piatto, un secondo piatto ed un contorno, da consumare al momento ovvero da asporto con predisposizione di tutto l'occorrente per il *take away* (contenitori usa e getta, posate usa e getta, tovaglioli etc.), nella fascia oraria indicata all'art. 25.

Il concessionario deve obbligatoriamente erogare i prodotti indicati nell'elenco contenuto nell'**Appendice B** del presente Capitolato, rispettando le quantità e i prezzi di vendita ivi riportati. Tale elenco non può essere modificato ed i relativi prezzi resteranno fissi per tutta la durata della Concessione. Il concessionario ha la facoltà di erogare prodotti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'elenco minimo di prodotti summenzionato di cui all'Appendice B, ai prezzi da lui ritenuti più consoni. L'offerta di prodotti aggiuntivi può subire, a discrezione del concessionario, qualsiasi variazione nel corso della concessione, sia per quanto concerne la tipologia che per quanto concerne il prezzo.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di erogare almeno un primo piatto, un secondo piatto ed un contorno ogni giorno, nella fascia oraria indicata all'art. 25, rispettando le quantità minime e le fascie di prezzo indicate nell'**Appendice C** del presente Capitolato. Il concessionario ha, tuttavia, facoltà di aumentare l'offerta, erogando ulteriori primi piatti, secondi piatti e contorni rispetto al minimo suindicato. Il concessionario deve garantire varietà nell'erogazione dei primi piatti, dei secondi piatti e dei contorni, per cui non possono essere riproposti gli stessi prodotti per due volte consecutive nell'arco di 15 (quindici) giorni.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre, presso i locali oggetto della concessione ed in modo ben visibile, l'elenco di tutti i prodotti erogati, sia di quelli imposti previsti nell'Appendice B che di quelli ulteriori erogati a sua discrezione, con l'indicazione del prezzo, da riportarsi I.V.A. e tasse incluse. È fatto, inoltre, obbligo di esporre giornalmente i prezzi dei primi, dei secondi e dei contorni erogati.

Il concessionario ha, altresì, l'obbligo di esporre la lista degli ingredienti di tutti i prodotti, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Nei locali da adibire a bar non è possibile cucinare al momento ma solo riscaldare alimenti. I prodotti che necessitano cottura, pertanto, dovranno giungere dall'esterno già pronti. Tutte le operazioni di preparazione, trasporto, conservazione, servizio etc. dovranno rispettare le vigenti normative.

È fatto divieto di erogazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nonché di tabacchi. È fatto, altresì, divieto di installare videogiochi o apparecchiature similari, di introdurre animali e di concedere a terzi spazi ad uso pubblicitario.

ART. 25 – GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito dal lunedì al venerdì, con apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 15:00. Il bar resterà chiuso nelle giornate di chiusura dell'Istituto (festività nazionali, etc.)

Tutti i prodotti dovranno essere disponibili dalle ore 8:00 alle ore 15:00, ad eccezione dei primi piatti, secondi piatti e contorni, che dovranno essere disponibili dalle ore 12:30 alle ore 14:30.

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere modifiche degli orari di esecuzione del servizio per motivate esigenze organizzative della sede. L'INPS si riserva, inoltre, di chiedere aperture e chiusure straordinarie, in relazione ad eventi imprevisti.

ART. 26 – CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti erogati dovranno recare chiaramente la data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, e dovranno essere totalmente privi di OGM o loro derivati.

Gli ingredienti di composizione degli alimenti dovranno essere indicati chiaramente. Dovrà, altresì, essere adeguatamente segnalata la presenza di sostanze che provocano intolleranze e/o allergie, pena l'applicazione delle penali previste all'art. 16;

Il concessionario è responsabile in proprio e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Istituto per ogni inosservanza delle norme e prescrizioni di igiene, sanitarie etc.

ART. 27 – CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Qualora gli apparecchi installati siano in possesso di una etichetta energetica conforme a quanto previsto dall'Energy Label di cui alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, deve essere garantita l'appartenenza alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori ed alla classe A per lavastoviglie e forni (*CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – punto 5.3.4*).

Il concessionario deve dichiarare di effettuare una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'Amministrazione comunale (*CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – punto 5.3.7*).

L'aggiudicatario dovrà utilizzare – nella fase di somministrazione e consumo deri pasti – posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.). Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti,

potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 (*CAM Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari – punto 5.5.2*).

Il concessionario resta obbligato a valutare la stipula di accordi successivi per ridurre l'impatto ambientale, quale l'installazione di erogatori di acqua per evitare consumo di bottigliette di plastica, etc., fermo restando il valore complessivo della concessione.

ART. 28 – SICUREZZA ALIMENTARE, IGIENE E SALUTE

Il concessionario dovrà operare nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare, igiene e salute, anche sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del contratto. L'INPS si riserva di sottoporre a controllo, anche da parte di soggetti esterni, le modalità di gestione in merito a tali ambiti, mediante ispezioni ovvero altre iniziative ritenute idonee.

In particolare, le operazioni di pulizia delle apparecchiature devono rispettare adeguati piani di sanificazione, che possono essere parimenti oggetto di controllo da parte dell'INPS, da attuarsi con le modalità ritenute più opportune. Il concessionario deve mantenere perfettamente puliti i locali oggetto della concessione, anche durante l'accesso dell'utenza. I prodotti utilizzati per la pulizia, a totale carico del concessionario, devono essere in regola con le vigenti disposizioni normative.

ART. 29 – CORRISPETTIVI

Resta a totale carico degli utenti beneficiari la responsabilità per il pagamento dei prodotti acquistati, con esonero dell'INPS da qualsivoglia responsabilità in merito.

Il pagamento potrà avvenire in contanti o mediante POS, se installato. Il concessionario, inoltre, è obbligato ad accettare il pagamento tramite buoni pasto elettronici in uso al personale in servizio presso l'INPS per la fruizione del pasto.

ART. 30 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Per lo svolgimento dei servizi in concessione, l'aggiudicatario dovrà destinare un numero di personale idoneo, a seconda del flusso di clienti, tale da garantire il perfetto e celere assolvimento delle mansioni a cui esso è addetto.

Il personale dovrà essere adeguatamente edotto, a cura del concessionario, circa la gestione del servizio, il trattamento dei dati sensibili, i termini di esecuzione derivanti dalla concessione nonché in merito a tutto quanto inerisce la sicurezza sul lavoro e in materia di salute e igiene alimentare. Il personale preposto, inoltre, dovrà essere adeguatamente aggiornato.

Le generalità di ciascun addetto dovranno essere comunicate prima dell'inizio dell'attività alla Stazione appaltante, senza che questo implichi alcun tipo di rapporto con l'INPS. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata ogni eventuale variazione.

Tutto il personale dovrà mantenere un comportamento consono e dovrà indossare indumenti e utilizzare attrezzature e dispositivi tali da garantire il rispetto delle vigenti norme di igiene e sicurezza. Il personale, inoltre, dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione, che, in ogni momento, può richiederne la sostituzione mediante comunicazione scritta motivata.

PARTE III – NORME FINALI

ART. 31 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il responsabile del procedimento è Stefania D'Ambrosio, la quale si avvarrà di un direttore dell'esecuzione. I recapiti del RUP sono i seguenti: tel. 0874.480462 - e-mail: stefania.dambrosio@inps.it - pec: direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it

ART. 32 – REFERENTE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario deve comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un Referente per la concessione, al quale l'Istituto può fare riferimento per ogni problematica e/o comunicazione inerente la gestione complessiva del servizio.

ART. 33 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione rivolta alla Stazione Appaltante dovrà essere inoltrata ai recapiti del RUP ovvero del Direttore dell'esecuzione, se in tal senso stabilito dopo la stipula del contratto di concessione.
L'indirizzo della Stazione appaltante è:

INPS – Direzione regionale Molise
Via G. Zurlo, 11
86100 Campobasso

Le comunicazioni per le quali è necessario acquisire certezza circa la ricezione possono, altresì, essere inviate tramite PEC ai seguenti indirizzi:
direzione.regionale.molise@postacert.inps.gov.it

ART. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nonché del D.lgs. n 196/2003 e s.m.i., in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della presente concessione, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'INPS; persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P. nonché il personale che lo supporta in tale attività;

- il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini della presente concessione e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 2016/679, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;

- i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

- il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

a) ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);

b) ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;

c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 2016/679 oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 2016/679, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

- i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.

Con la sottoscrizione del contratto di Concessione, il concessionario esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

ART. 35 – SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipula del contratto sono interamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 36 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'esecuzione del servizio è stabilita la competenza esclusiva del foro di Campobasso.